

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** martedì 21 **del mese di** giugno  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** RECEPIMENTO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, UNIVERSITA', FONDAZIONI ITS E PARTI SOCIALI SULLA "DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO AI SENSI DEL D.LGS 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015" - ATTUAZIONE ART. 54 DELLA L.R. 9/2016.

**Cod.documento** GPG/2016/1052

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1052**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la Legge regionale n. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.;
- la Legge regionale n. 17/2005, “Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro” e ss.mm.;
- la Legge regionale n. 5/2011, “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale” e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 9/2016 “Legge comunitaria regionale per il 2016” e in particolare l'art. 54 “Sistema di alternanza scuola-lavoro”;
- la Legge n. 183/2014 (Jobs Act), recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

Preso atto che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014 al Capo V, definisce l'articolazione dell'apprendistato prevedendo, tra l'altro, le seguenti tipologie:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43);
- apprendistato professionalizzante (Art. 44);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 45);

e stabilisce che, con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, “sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005”;

Preso atto altresì che, in attuazione del Decreto legislativo 81/2015, e previa intesa con i soggetti sopra indicati acquisita nella riunione del 1° ottobre 2015, con Decreto Interministeriale 12/10/2015 sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi;

Visto l'impegno assunto dalla Regione con le istituzioni locali, le università, le parti sociali datoriali e sindacali e il forum del terzo settore nel Patto per il lavoro, sottoscritto in data 20 luglio 2015, a favorire una maggiore integrazione tra soggetti formativi ed imprese per intercettare e implementare competenze innovative e sperimentare, anche attraverso accordi di filiera un modello di formazione duale regionale, per contribuire alla qualificazione dell'infrastruttura educativa e formativa, aumentando la possibilità di conseguire titoli di studio nell'alto apprendistato;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 646 del 12/5/2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – proposta all'assemblea legislativa regionale”;
- n. 686 del 16/5/2016 “Rete politecnica. Approvazione del piano triennale regionale 2016/2018 e delle procedure di attuazione” con la quale la Regione si impegna a promuovere e sperimentare le modalità per le persone e le imprese per il conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS) in apprendistato, in attuazione dell'art. 45, comma 1 del Decreto legislativo 81/2015, nonché ad attivare in via sperimentale le modalità per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato (IFTS) in attuazione dell'art. 43, comma 1, del medesimo Decreto legislativo;
- n. 762 del 26/5/2014 “Approvazione disciplinare per l'accreditamento dei laboratori di ricerca industriale e dei centri per l'innovazione appartenenti alla rete regionale dell'alta tecnologia: modifica della DGR 1213/2007. Proroga scadenza accreditamento”;
- n. 1776 del 22/11/2010, “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010”;
- n. 740 del 10/06/2013 “Recepimento competenze di base, di cui all'allegato 4 dell'Accordo 27 luglio 2011” recepito con D.M. 11 novembre 2011” con la quale si recepiscono integralmente gli Standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo e quarto anno della Istruzione e Formazione Professionale;
- n. 147 del 15/02/2016 “Sistema di istruzione e formazione professionale - standard strutturali di attuazione dei quarti anni”;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa:

- n. 164 del 25/6/2014 “Approvazione del documento “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente”;

- n. 38 del 20/10/2015 “Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità. Piano Triennale Integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- n. 40 del 20/10/2015 “Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica, aa.ss. 2016/2017 e seguenti;
- n. 54 del 22/12/2015 “Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale aa.ss. 2016/17, 2017/18 e 2018/19;

Visto inoltre il D.Lgs. n.150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 1151 del 14/7/2014” Approv. Schema di protocollo d'intesa tra RER, Università e Parti sociali per definire profili formativi in percorsi di alta formazione per il conseguimento titoli di Laurea Triennale e Laurea Magistrale nell'ambito dei contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca” e dell'Avviso e modalità di individuazione dei corsi di Laurea Triennale e magistrale per l'acquisizione del titolo di dottore e dottore magistrale in apprendistato di alta formazione e ricerca. Seconda sperimentazione”;
- n. 1021 del 23/7/2013 “Approvazione dell'avviso relativo alle modalità di acquisizione dell'offerta formativa per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca in apprendistato di alta formazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e dell'art. 30 L.R. 17/2005, modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher) e modifica alla DGR 1151/2012.”;
- n. 1151 del 30/7/2012 “Approvazione degli avvisi e delle modalità di acquisizione dell'offerta formativa per il conseguimento dei titoli universitari di dottore, dottore magistrale, master di primo livello e master di secondo livello in apprendistato di alta formazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e dell'art. 30 L.R. 17/2005, e delle modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)”;
- n. 860 del 25/6/2012 “Preso d'atto della sottoscrizione dei Protocolli d'intesa tra Regione, Università e Parti Sociali per la regolamentazione regionale dell'apprendistato di alta formazione e precisazioni in merito alla DGR 775/2012 di attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011”;
- n. 775 del 11/6/2012 “Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 – Testo Unico dell'Apprendistato, a norma dell'art.1, c.30, della L.24/12/2007, n. 247”;

- n. 1428 del 10/10/2011 “Approvazione avviso e modalità di acquisizione dell'offerta formativa per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca in apprendistato in alta formazione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm. e art. 30 L.R.17/2005 e modalità erogazione, assegnazione assegni formativi (voucher).”;
- n. 105 dell'1/02/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005, n. 265.” e ss.mm.;
- n. 1298 del 14/09/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020”;

Richiamati in particolare:

- il “Protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di Laurea triennale e di Laurea Magistrale nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)”, RPI.2014.0000401 del 12/9/2014, il cui schema è stato approvato con la deliberazione n. 775/2012 sopracitata, siglato il 12 settembre 2014;
- il “Protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di Master di primo e secondo livello nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)”, RPI .2012.0000104 del 22/6/2012, il cui schema è stato approvato con la deliberazione n. 775/2012 sopracitata, siglato il 19 giugno 2012;
- il “Protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)”, RPI. 2012.0000105 del 22/6/2012, il cui schema è stato approvato con la deliberazione n. 775/2012 sopracitata, siglato il 19 giugno 2012;
- la “Proroga della validità delle disposizioni contenute nei protocolli d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione in apprendistato sottoscritti in data 19 giugno 2012”, concessa fino alla completa definizione del quadro normativo nazionale, approvata con Deliberazione n. 803 dell'1/07/2015;
- le “Linee guida per la gestione dell'offerta formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca per l'acquisizione dei titoli universitari di dottore, dottore magistrale, dottore

di ricerca, master di I e II livello”approvate con determinazione n. 6989 del 14/06/2013;

Preso atto che il Decreto Interministeriale 12/10/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21/12/2015, all’art. 10 stabilisce che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recepiscono, con propri atti, le disposizioni ivi previste;

Rilevata pertanto, alla luce della riforma dell'istituto dell'apprendistato contenuta nel D.lgs 81/2015 la necessità di sottoscrivere una nuova intesa tra la Regione Emilia-Romagna, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali, per definire la disciplina degli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e di terzo livello di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015;

Tenuto conto che il contratto di apprendistato è uno strumento fondamentale per favorire l’occupazione dei giovani, sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi e affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo;

Valutata l’opportunità di:

- promuovere l’apprendistato quale canale per un accesso qualificante dei giovani al lavoro,
- sostenere la realizzazione di un’offerta formativa centrata sull’apprendista e finalizzata a sviluppare competenze, in particolare tecnico professionali, utili all’occupazione e alla crescita,
- accompagnare e supportare le imprese attraverso un’offerta di formazione e di servizi orientata a dare risposte alle richieste delle stesse,
- sostenere finanziariamente la dimensione formativa dell’apprendistato e la diffusione di tale istituto contrattuale;

Ritenuto pertanto opportuno:

- recepire le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015;
- approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Fondazioni ITS, e Parti Sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015”, quale allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di dare mandato all’Assessore regionale competente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa;

Preso atto altresì che, in attuazione del Decreto legislativo 81/2015, e previa intesa con i soggetti sopra indicati acquisita nella riunione del 1° ottobre 2015, con Decreto Interministeriale 12/10/2015 sono stati, tra l’altro, definiti:

- lo “Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa”;
- lo “Schema di Piano formativo individuale”;
- lo “Schema di dossier individuale”;

Ritenuto opportuno stabilire che, nelle more dell’approvazione, da parte della Regione, di format dei documenti di cui all’alinea precedente, condivisi con i firmatari del citato “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Fondazioni ITS, e Parti Sociali sulla “Disciplina di attuazione dell’apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015”, devono essere utilizzati gli schemi allegati al citato Decreto Interministeriale 12/10/2015, con le modalità indicate nel Decreto stesso;

Considerato inoltre che, al fine di giungere alla piena attuazione della nuova disciplina dell’apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015, è necessario definire le modalità con cui verrà messa a disposizione l’offerta formativa coerente con gli standard della regolazione regionale, di cui alle proprie deliberazioni sopra citate;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare a propri successivi atti l’individuazione delle modalità con cui verrà resa disponibile l’offerta formativa;

Dato atto inoltre che, per quanto riguarda l’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore, per ragioni organizzative le istituzioni scolastiche non sono in grado di garantire fin dall’entrata in vigore della presente regolazione modalità di erogazione della formazione in apprendistato coerenti con gli standard definiti nella Disciplina di attuazione dell’apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che in fase di prima attuazione:

- l’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore si sperimenterà negli Istituti scolastici che hanno manifestato la disponibilità per l’anno scolastico 2016/2017, sulla base della individuazione di aziende disponibili a siglare convenzioni per l’assunzione in apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- gli allievi che costituiranno i componenti della classe che parteciperà alla sperimentazione, saranno selezionati tra quelli che risultano ammessi al IV o al V anno e che hanno manifestato la disponibilità a conseguire il titolo in apprendistato;
- gli allievi selezionati potranno essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 81/2015;

Preso, altresì, atto che:

- il D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81/2015, all’articolo 43, comma 8, stabilisce

che “Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali”;

- la Legge regionale 30 maggio 2016 n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016” all'art. 54 “Sistema di alternanza scuola-lavoro” stabilisce che la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 a partire dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per il sistema di istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 per il sistema di istruzione e formazione professionale;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che:

- nella Regione Emilia Romagna, il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è costituito dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per il sistema di Istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina generale del sistema dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale;
- l'apprendistato di cui all'art. 43, comma 8 del D.lgs 81/2015, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali è svolto secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Rilevata la necessità, al fine di testare lo strumento in vista della successiva regolamentazione definitiva, di procedere a una regolazione sperimentale dell'apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, quale allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento “Intervento transitorio per l'attuazione dell'apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali”;

Acquisito il parere delle parti sociali componenti la Commissione Regionale Tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 17/06/2016;

Dato atto del confronto con l'Ufficio scolastico regionale (USR), le Università, le Fondazioni ITS;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte



delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 66/2016 “Approvazione del Piano triennale di previsione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;
- n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

**D e l i b e r a**

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. recepire le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 12/10/2015 recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
2. approvare l'allegato “Schema di Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università, Fondazioni ITS, Ufficio scolastico regionale (USR) e Parti Sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. dare mandato all'Assessore regionale competente a sottoscrivere il Protocollo di cui al punto 2 che precede e ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

4. rinviare a propri successivi atti l'individuazione delle modalità con cui verrà resa disponibile l'offerta formativa per le seguenti tipologie di apprendistato:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- Apprendistato per il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS);
- Apprendistato per la laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico;
- Apprendistato per il master di I e II livello;
- Apprendistato per il dottorato di ricerca;
- Apprendistato per attività di ricerca;

5. stabilire che devono essere utilizzati i seguenti schemi allegati al citato Decreto interministeriale 12/10/2015, con le modalità indicate nel decreto stesso, nelle more dell'approvazione, da parte della Regione, di format condivisi con i firmatari del Protocollo d'intesa - di cui al precedente punto 2:

- protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.I. 12/10/2015;
- piano formativo individuale di cui all'art. 5, comma 3 del D.I. 12/10/2015;
- dossier individuale" di cui all'art. 7, comma 5 del D.I. 12/10/2015;

6. stabilire che in fase di prima attuazione l'apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore si sperimenterà negli Istituti scolastici che hanno manifestato la disponibilità per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base della individuazione di aziende disponibili a siglare convenzioni per l'assunzione in apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore. Gli allievi che costituiranno i componenti della classe che parteciperà alla sperimentazione, saranno selezionati tra quelli che risultano ammessi al IV o al V anno e che hanno manifestato la disponibilità a conseguire il titolo in apprendistato. Gli allievi selezionati potranno essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 81/2015;

7. stabilire, inoltre, che nella Regione Emilia Romagna, il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 (Disciplina organica dei contratti di

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è costituito dai percorsi di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro) per il sistema di Istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina generale del sistema dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale;

8. approvare il documento "Intervento transitorio per l'attuazione dell'apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 per lo svolgimento di attività stagionali", allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. disporre che la presente regolazione si applica ai contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 attivati a partire dal 21/6/2016;
10. stabilire che per quanto non previsto negli allegati, parti integranti della presente deliberazione, valgono le previsioni di cui al Decreto interministeriale 12/10/2015;
11. pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, UNIVERSITA', FONDAZIONI ITS, E PARTI SOCIALI SULLA "DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI AGLI ARTT. 43 E 45 DEL D.LGS 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015"**

**TRA**

La Regione Emilia-Romagna

**E**

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia-Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia-Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia-Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia-Romagna, Confartigianato Emilia-Romagna, Confagricoltura Emilia-Romagna, Coldiretti Emilia-Romagna, Confcommercio Emilia-Romagna, Confesercenti Emilia-Romagna, Confcooperative Emilia-Romagna, Lega Cooperative Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, Confapi Pmi Emilia-Romagna

**E**

L'Ufficio Scolastico Regionale, l'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, L'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, il Politecnico di Milano sede di Piacenza, le Fondazioni ITS "Meccanica, mecatronica, motoristica, packaging", "Territorio, energia, costruire", "Nuove tecnologie della vita", "Tecnologie industrie creative", "Mobilità sostenibile, logistica e mobilità delle persone e delle merci", "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo, turismo e benessere", "Nuove tecnologie per il Made in Italy, ambito settoriale regionale agroalimentare"

**Premesso che**

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato, ed in particolare gli art. 43 “Apprendistato per la qualifica, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e l'art. 45 “Apprendistato di alta formazione e ricerca” per i quali si stabilisce che “La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di una qualifica o di un diploma nonché per attività di ricerca, o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”;

In attuazione dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;

- la L.R. n. 17 del 1/8/2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare agli articoli 30 “Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell’ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 “Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato” in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l’attribuzione di appositi fondi;
- il “Patto per il lavoro” sottoscritto il 20 luglio 2015, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca rappresenta una priorità strategica per favorire l’inserimento qualificato di giovani nel mercato del lavoro;

- il “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5 D.Lgs. 167/2011)” RPI.2014.0000401 del 12/9/2014 siglato il 12 settembre 2014;
- il “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di master di I e di II livello (RPI .2012.0000104 del 22/6/2012) siglato il 19 giugno 2012;
- il “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di dottore di ricerca nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5 D.Lgs. 167/2011)” RPI. 2012.0000105 del 22/6/2012 siglato il 19 giugno 2012;

Considerato che il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21/12/2015, all'art. 10 stabilisce che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepiscono, con propri atti, le disposizioni ivi previste;

Valutato pertanto necessario sottoscrivere un nuovo Protocollo d'intesa al fine di dare attuazione alla nuova normativa di cui al D.lgs 81/2015 e al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e valorizzare ulteriormente tale strumento per renderlo più accessibile sia alle aziende sia agli studenti;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SANCISCONO INTESA SUI CONTENUTI DEL DOCUMENTO ALLEGATO, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO, “DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI AGLI ARTT. 43 E 45 DEL D.LGS 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015”**

nel quale vengono definiti standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali dell'apprendistato ai sensi del D.lgs.81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. del 21/12/2015.

E' istituito, anche ai fini di cui all'art. 9 comma 1 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, un tavolo regionale di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della disciplina composto da Regione Emilia-Romagna, Università, Ufficio Scolastico Regionale, fondazioni ITS, e Parti Sociali, al fine di monitorare periodicamente i momenti essenziali di svolgimento dell'apprendistato.

**Bologna,**

**LETTO E SOTTOSCRITTO**

**PARTI SOCIALI**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE**

**UNIVERSITA'**

**FONDAZIONI ITS**

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

## ***ALLEGATO***

### **DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI AGLI ARTT. 43 E 45 DEL D.LGS 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015**

#### **Premessa**

---

La Regione Emilia Romagna regola l'Apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 e del D.I. 12/10/2015 e specificamente:

- a. l'Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale,
- b. l'Apprendistato per il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore,
- c. l'Apprendistato per il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
- d. l'Apprendistato per il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- e. l'Apprendistato per la Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico
- f. l'Apprendistato per il Master di I e di II livello
- g. l'Apprendistato per il Dottorato di Ricerca
- h. l'Apprendistato per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
- i. l'Apprendistato per Attività di Ricerca.

Nella sua regolamentazione, la Regione assume come riferimenti:

- il Decreto Legislativo 81/2015, che disciplina il contratto di Apprendistato, identificando le diverse tipologie in cui questo si articola e, per ciascuna di queste, i principali requisiti attuativi;
- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'Apprendistato e i criteri generali di attuazione.

Per quanto riguarda gli standard formativi, costituiscono riferimento le norme nazionali e regionali che regolano i percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione tecnica (secondaria e superiore) nonché quanto definito dagli ordinamenti universitari vigenti.

Relativamente ai soggetti attuatori, costituisce riferimento quanto definito dalle norme in materia di Accreditamento del sistema formativo e di Accreditamento dei laboratori di ricerca industriale e dei centri per l'innovazione appartenenti alla rete regionale dell'alta tecnologia.

La regolamentazione definita nel presente atto identifica gli aspetti necessari a supportare l'attuazione dell'apprendistato, in relazione alle tipologie considerate, nel territorio regionale.

Tale regolamentazione costituisce oggetto del Protocollo sottoscritto da parte della Regione, delle Parti Sociali e delle istituzioni formative interessate.



## **Il contesto regionale di programmazione**

---

La regolamentazione delineata si iscrive in un quadro unitario di strategia regionali elaborata con il contributo degli attori del sistema, condivisa con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, descritta nei diversi documenti strategici di cui si riportano di seguito gli elementi salienti.

Il **“Patto per il lavoro 2015”** promuove, inserendola tra le priorità “trasversali e strategiche” “una maggiore integrazione tra i soggetti formativi e le imprese per intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e sperimentare ... un modello di formazione duale regionale per contribuire alla qualificazione dell’istruzione e dell’intera infrastruttura educativa e formativa ... anche attraverso lo sviluppo dell’alternanza scuola-lavoro, aumentando le possibilità di conseguire titoli di studio nell’alto apprendistato. Si intende infatti qualificare e diffondere ulteriormente l’alternanza scuola/lavoro come modalità che mette in continuità l’apprendimento strutturato in aula con il lavoro attraverso l’utilizzo in azienda di locali idonei per svolgere le attività previste. Gli strumenti principali, insieme allo sviluppo generalizzato della didattica laboratoriale, sono i tirocini curriculari per i giovani fino a 18 anni e l’apprendistato per l’alta formazione.

Il **“Piano Triennale Integrato FSE, FESR e FEASR”** per le **“Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità”**, che costituisce lo “strumento operativo” predisposto dalla Regione per dare attuazione ad una “strategia di programmazione integrata e convergente in particolare dei fondi europei”, affida una grande rilevanza ad azioni quali:

- (la) costruzione di un grande e diffuso eco-sistema regionale dell’innovazione, basato su relazioni forti fra imprese innovative e strutture di ricerca industriale con un pieno coinvolgimento di Università, Centri di Ricerca e Centri per l’Innovazione;
- (la) costruzione e consolidamento, quale componente strategica dell’infrastruttura educativa e formativa regionale, di un segmento fondato sulla connessione tra sistema produttivo, ricerca e formazione indispensabile per favorire i processi di creazione di nuove competenze e per accompagnare i processi di trasferimento e di diffusione delle stesse anche nella direzione della creazione di nuove imprese.

Il **“Piano triennale regionale 2016- Rete politecnica”** finalizza le sue “...linee di innovazione e miglioramento ... a: qualificare ulteriormente i singoli percorsi .. valorizzando i diversi contesti di apprendimento formali e non formali, aula, laboratori e organizzazioni di lavoro;..”.

E’ inoltre esplicitato che “La programmazione e realizzazione degli interventi dovrà pertanto permettere di... sviluppare una formazione che si costruisca con il concorso delle imprese e permetta una sempre più forte connessione tra conoscenze e competenze e quindi tra formazione e lavoro, avendo a riferimento standard formativi e il sistema regionale delle qualifiche, che si completa nelle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento e le risorse tecnologiche più avanzate e che porta alla certificazione delle competenze acquisite;..”.

Nell'ambito di questo Piano la Regione assume l'impegno a rendere disponibili le opportunità per l'acquisizione, in apprendistato, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del diploma tecnico superiore rilasciato dalle Fondazioni ITS in apprendistato.

La presente regolamentazione, che delinea il profilo di attuazione dell'apprendistato in Emilia Romagna, si iscrive nel quadro delle linee di azione regionali per il lavoro e per la formazione, delle quali l'Apprendistato rappresenta uno strumento fondamentale e strategico e sul quale la Regione ha costruito una tradizione di intervento, rappresentata, tra l'altro, dai Protocolli d'intesa che ha sottoscritto con le Università e le Parti sociali per regolamentare l'acquisizione dei titoli di studio universitari di laurea (triennale e magistrale), master (di primo e di secondo livello) e di dottorato di ricerca, promuovendo e sostenendo l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

## **Aspetti generali per l'attuazione**

---

### **Aspetti contrattuali**

Ai fini dell'attivazione del contratto, il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono il **“Protocollo”** di cui all'art. 2 comma 1, lett. c) del D.I. 12/10/2015.

Le stesse predispongono il **“Piano Formativo Individuale”**, di cui all'art. 5, comma 3 del D.I. 12/10/2015, che, sottoscritto anche dall'apprendista, contiene gli elementi utili ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi ed è pari al massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi formativi. Secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 5 lett. G del D.lgs 81/2015, può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.

La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 può inoltre essere prorogata fino ad un anno anche nei casi e con le modalità previsti al comma 4 dell'art. 43 del D.lgs 81/2015 e art. 4 comma 2 del D.I. 12/10/2015.

### **Raccordo tra tipologie di apprendistato**

Al fine di favorire l'accesso all'apprendistato di alta formazione, il medesimo può essere preceduto da un contratto di apprendistato professionalizzante, sottoscritto tra le medesime parti, previa risoluzione consensuale del rapporto di apprendistato professionalizzante e a condizione che l'apprendista stesso abbia i requisiti di accesso ai percorsi.

Ai sensi dell'art. 43, comma 9 del D.lgs 81/2015, a seguito del conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, “allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5”.

### **Aspetti formativi**

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di **formazione interna ed esterna** che, ai sensi dell'art. 2 del DI 12/10/2015 costituiscono periodi apprendimento formale che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa. Formazione interna ed esterna devono svilupparsi in modo integrato ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro, sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa e sono attuati sulla base del Protocollo.

I percorsi che costituiscono **offerta formativa** in apprendistato potranno essere di due tipi:

- a) progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti
- b) già presenti nell'offerta formativa delle istituzioni formative, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. In questo caso il progetto formativo riguarderà la individualizzazione del percorso per gli apprendisti inseriti.

### **Tutoraggio**

E' prevista la presenza del **tutor aziendale e del tutor formativo**, la cui funzione è finalizzata a "promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento." Il tutor aziendale e il tutor formativo svolgono pertanto attività di sostegno agli apprendimenti e collaborano alla produzione della documentazione registrante il percorso di apprendimento dell'apprendista, sulla base dello schema di cui all'art. 7 comma 5 del DI 12/10/2015.

### **Esito dei percorsi**

In **esito** ai percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 43 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*) e dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*) è previsto:

- il conseguimento di un titolo, secondo le specificità dei percorsi attivati da ciascuna istituzione formativa;
- il completamento del progetto di ricerca,
- il conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo, l'istituzione formativa formalizza e/o certifica le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art.8 del DI 12/10/2015 e delle norme regionali vigenti.

### **Monitoraggio**

E' istituito un tavolo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della disciplina composto da Regione Emilia-Romagna, Università, Ufficio Scolastico Regionale, fondazioni ITS, e Parti Sociali, oltre che ai fini di cui all'art. 9 comma 1 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, anche al fine di monitorare periodicamente i momenti essenziali di svolgimento dell'apprendistato.

Per tutto quanto non specificamente definito e descritto, si acquisisce quanto delineato nelle norme nazionali.

## **APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento della Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale e del Diploma Istruzione e Formazione Professionale.

### **Requisiti dei destinatari**

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età e fino al compimento dei **25**, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di primo grado.

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- **3 anni**, per il conseguimento della Qualifica Professionale;
- **1 anno**, per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente.
- **4 anni**, per il conseguimento del Diploma di Istruzione e Formazione Professionale.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono quelli definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs.226/2005 e delle relative disposizioni regionali ( DGR 147 del 15/2/2016)

In coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, con riferimento al monte ore annuo di 1000 ore, la durata annua della formazione è ripartita in:

- Formazione esterna: 50%, pari a 500 ore, per il I II e III anno, 40%, pari a 400 ore per il IV anno;
- Formazione interna: 50%, pari a 500 ore, per il I II e III anno, 60%, pari a 600 ore per il IV anno.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

La formazione esterna è realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati e dalle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale (Istituti professionali di Stato che erogano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà).

## **APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, anche nell'ambito dei percorsi di istruzione degli adulti di cui alle Linee guida adottate con decreto 12 marzo 2015.

### **Requisiti dei destinatari**

Giovani iscritti al II, III, IV e V anno dei percorsi di Istruzione Secondaria Superiore.

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 4 anni e può essere prorogata fino a un anno nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Gli standard formativi dei percorsi di Istruzione Secondaria Superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi. Per gli apprendisti che intendono conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'ambito dei percorsi di istruzione degli adulti, gli standard formativi sono quelli definiti dal DPR 263 del 2013 e successive norme applicative.

In coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, la durata annua della formazione, come stabilita dai sopracitati Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010, è ripartita in:

- Formazione esterna: 70% dell'orario per il secondo anno, 65% per il terzo, quarto e quinto anno
- Formazione interna: 30% dell'orario per il secondo anno, 35% per il terzo, quarto e quinto anno

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti nel territorio regionale.

### **Prima attuazione**

Nell'A.S. 2016/2017 l'apprendistato per il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore si attuerà negli Istituti scolastici interessati, sulla base della individuazione, da parte loro, di aziende disponibili a siglare protocolli per l'assunzione in apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore di giovani selezionati tra gli studenti che risultano ammessi al IV o al V anno e che hanno manifestato la disponibilità a conseguire il titolo in apprendistato.

Tutti gli studenti che costituiranno i componenti delle classi che parteciperanno alla sperimentazione, saranno assunti con contratto di apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 81/2015.



## **APPRENDISTATO PER IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore.

### **Requisiti dei destinatari**

giovani fino al compimento dei **25** anni, in possesso dei requisiti indicati all'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione

del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori":

- diploma professionale di tecnico (di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5;
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 1 anno.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

In coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, la durata della formazione, stabilita in 800 ore, è ripartita in:

- formazione esterna: 50% del numero di ore annuale, pari a 400 ore
- formazione interna: 50% del numero di ore annuale, pari a 400 ore.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dai soggetti associati di cui all'articolo 69 legge n. 144/99.

## **APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)**.

### **Requisiti dei destinatari**

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni già iscritti a corsi di ITS di cui al DPCM 25/01/2008 o iscrivibili, previo superamento delle apposite selezioni, se in possesso di:

- diploma di istruzione secondaria superiore
- di diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore
- diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo,

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a due anni.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 i quali definiscono il monte ore obbligatorio dei percorsi formativi pari a 1800/2000 ore per la durata di 4 semestri.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la durata della formazione, con riferimento a un monte ore pari a 1800/2000 ore nel biennio, è ripartita in:

- 60% di formazione esterna, pari a 1080/1200 ore nel biennio
- 40% di formazione interna, pari a 720/800 ore nel biennio.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dalle Fondazioni ITS aventi sede nel territorio regionale per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore (art.7, comma 1 del DPCM 25 gennaio 2008) firmatarie del Protocollo d'intesa.

## **APPRENDISTATO PER LA LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Laurea Triennale e Laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

### **Requisiti dei destinatari**

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti o iscrivibili ad un corso di laurea triennale o magistrale. Qualora sia ritenuto indispensabile, le Università, previo accordo con la Regione Emilia-Romagna, possono individuare il numero minimo e/o massimo di crediti formativi universitari (CFU) che gli studenti devono possedere al fine della stipulazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Non assume rilievo ai fini della stipulazione del contratto l'anno dell'iscrizione dello studente.

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea Triennale non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni.

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Gli standard formativi dei percorsi di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico sono definiti in osservanza degli ordinamenti universitari vigenti.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, con riferimento a un monte annuo di 300 ore la formazione è ripartita in:

- 60% di formazione esterna, pari a 180 ore annue
- 40% di formazione interna, pari a 120 ore annue.

Qualora sia ritenuto necessario, sulla base di motivazioni specifiche, e previo accordo con la Regione, le Università potranno prevedere anche un numero maggiore di ore di formazione, suddivise nella medesima percentuale tra formazione esterna ed interna.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dagli Atenei firmatari del Protocollo d'intesa.

## **APPRENDISTATO PER IL MASTER DI I E II LIVELLO**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento dei titoli di studio di Master di I livello o di Master di II livello.

### **Requisiti dei destinatari**

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani fino a 29 anni che siano in possesso di:

- laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di I livello;
- laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di II livello.

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master universitario di I e II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti vigenti.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, con riferimento a un monte annuo che va da un minimo di 100 ad un massimo di 400 ore, la formazione è ripartita in:

- 60% di formazione esterna
- 40% di formazione interna.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dagli Atenei firmatari del Protocollo d'intesa.

## **APPRENDISTATO PER IL DOTTORATO DI RICERCA**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Dottore di Ricerca**.

### **Requisiti dei destinatari**

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani fino a **29 anni** che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca.

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 48 mesi.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, con riferimento a un monte ore annuo di 120 ore, la formazione è ripartita in:

- 60% di formazione esterna, pari a 72 ore annue
- 40% di formazione interna, pari a 48 ore annue.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dagli Atenei firmatari del Protocollo d'intesa.

## **APPRENDISTATO PER IL PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE**

### **Finalità del contratto**

Conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

### **Requisiti dei destinatari**

Giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti nel registro dei praticanti secondo le specifiche di ciascun Ordine.

### **Durata e aspetti contrattuali**

Non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato. Il contratto di apprendistato può essere acceso sia all'inizio del periodo di pratica che in un momento successivo.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Standard formativi, contenuti e durata della formazione sono definiti nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la formazione interna è pari al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.

La formazione esterna non è obbligatoria.



## **APPRENDISTATO PER ATTIVITÀ DI RICERCA**

### **Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca.

### **Requisiti dei destinatari**

In fase di prima attuazione possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani fino a **29 anni** in possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale o titoli superiori alla Laurea.

### **Durata e aspetti contrattuali**

La durata del contratto per attività di ricerca è definita, nell'ambito del PFI dell'apprendista, in rapporto alla durata del progetto di ricerca, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.

Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del PFI.

### **Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione**

Il percorso dell'apprendista si realizza mediante un'azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel Piano Formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la formazione è ripartita in:

- formazione interna pari al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.
- formazione esterna per una durata di 80 ore annue.

Qualora l'apprendista sia assunto da uno dei soggetti cui le aziende possono rivolgersi per siglare la convenzione per l'attivazione di un apprendistato per la ricerca, la formazione esterna non è dovuta.

Il progetto è realizzato in convenzione con Università, enti, laboratori e/o centri di ricerca industriale e Centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna o iscritti all'albo del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

## **INTERVENTO TRANSITORIO PER L'ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI ALL'ART. 43 DEL D.LGS 81/2015 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' STAGIONALI**

*in attuazione del comma 8 dell'art. 43 del D.Lgs 81/2015*

### **Il sistema di alternanza scuola-lavoro**

L'art. 54 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (legge comunitaria regionale per il 2016) demanda alla Giunta la definizione del sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Nella Regione Emilia Romagna, il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83) è costituito dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro) per il sistema di Istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina generale del sistema dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

### **Requisiti dei destinatari**

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto 16 anni di età (e pertanto abbiano assolto all'obbligo di istruzione), iscritti ai percorsi di istruzione secondaria superiore o di Istruzione e Formazione Professionale.

### **Modalità di utilizzo del contratto di apprendistato di cui all'art. 43 a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali**

I contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

### **Obbligo formativo**

L'obbligazione formativa di cui agli standard nazionali e regionali per l'apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 è assolta all'interno dei percorsi di istruzione secondaria superiore o di Istruzione e Formazione Professionale cui gli apprendisti sono iscritti.

La formazione di cui alla presente regolazione, finalizzata ad accompagnare i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro, si configura come aggiuntiva rispetto alla formazione ordinamentale.

La durata della formazione aggiuntiva è definita in 12 ore mensili e dovrà comprendere una selezione tra le seguenti tematiche:

- formazione in ingresso sulla sicurezza come disciplinata dall'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comprese tutte le successive modifiche, integrazioni e/o norme interpretative;

- Formazione linguistica;
- Competenze sociali e civiche;
- Relazione e comunicazione in ambito lavorativo;
- Introduzione agli elementi di diritto del lavoro.

### **Offerta formativa**

L'offerta formativa è erogata dagli enti di formazione accreditati per l'ambito generale Obbligo Formativo, oppure gli enti di formazione accreditati per l'ambito speciale "Apprendistato", ai sensi di quanto definito nella DGR 177/2003 –All 2 – cap.4.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1052

data 15/06/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza